



**Alessandra Bortesi**  
NOTAIO

N. 3321 Repertorio N. 2165 Raccolta  
**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DELLA "DAVIDE CAMPARI - MILANO  
S.P.A." PORTANTE DELIBERE DI FUSIONE AI SENSI  
DELL'ART. 2505 DEL C.C..**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno primo del mese di agosto

1 agosto 2018

alle ore nove e trenta minuti

In Sesto San Giovanni, Via Franco Sacchetti n. 20, nella sede della societa' "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A." o in forma abbreviata "D.C.M. S.P.A."

Davanti a me Alessandra Bortesi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' comparso il dott.

LUCA GARAVOGLIA, nato a Milano il 27 febbraio 1969, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Via Sacchetti n. 20, presso la sede sociale, della cui identita' personale io Notaio sono certo, il quale dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della societa' per azioni quotata

"**DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.**", con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, con capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilionitottantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano presso la CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 06672120158 e al numero 1112227 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 06672120158, mi chiede di far constare, per quanto infra ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta societa', qui riunitosi in questo giorno e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della societa' FRATELLI AVERNA S.p.A. nella societa' DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A.

2. Approvazione del progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione della societa' SORFINN LIMITED nella societa' DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A.

(omissis)

Aderendo alla richiesta, io Notaio constato e do' atto per quanto concerne il primo e secondo punto all'ordine del giorno, oggetto di verbalizzazione

notarile ai sensi di legge, di quanto segue:  
assume la presidenza, nella sua predetta veste ai sensi dell'art. 24 dello statuto, il Comparsente, il quale constata che:

- la presente riunione è stata convocata ai sensi dell'art. 24 dello statuto, in questo giorno, luogo ed ora mediante posta elettronica inviata in data 24 luglio 2018;

- che sono qui presenti, oltre ad esso Presidente, dott. Luca Garavoglia, i Consiglieri:

dott. Paolo Marchesini, dott. Robert Kunze-Concewitz, dott. Stefano Saccardi, prof. avv. Eugenio Barcellona, dott. Thomas Ingelfinger, dott.ssa Camilla Cionini Visani, dott.ssa Annalisa Elia, dott.ssa Catherine Gérardin, dott.ssa Karen Guerra,

mentre partecipa alla riunione in conferenza telefonica, a norma dell'art. 24 dello statuto sociale, in quanto in grado di partecipare alla discussione, alla votazione nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti, il consigliere ing. Giovanni Cavallini,

- che per il Collegio Sindacale sono presenti ed assistono alla riunione il Presidente, dott. Pellegrino Libroia, e i Sindaci Effettivi dott. Enrico Colombo e avv. Chiara Lazzarini.

Vengono ammessi dal Consiglio a partecipare alla riunione, su invito del Presidente, i Signori:

- Dottor Fabio Di Fede, qui presente,

- Dottor Gerard Ruvo, Presidente Onorario di Campari America, in collegamento telefonico

Verificata la funzionalità del collegamento con i partecipanti alla riunione in conferenza telefonica, il Presidente dichiara che il Consiglio è regolarmente costituito.

Iniziando a trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, per prima cosa, da' atto che entrambe le progettate fusioni all'ordine del giorno sono disciplinate dall'art. 2505 del c.c., poiché' trattasi di fusioni per incorporazione di società interamente possedute, per le quali l'art. 17 dello statuto sociale, in conformità al secondo comma del medesimo art. 2505 del c.c., attribuisce la competenza al Consiglio di Amministrazione.

A tal uopo dichiara che, anche a seguito della pubblicazione di cui all'art. 84 del Regolamento Emittenti infra citata, non sono intervenute richieste, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2505 del c.c., da parte di soci rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale

sociale affinché le decisioni di approvazione delle fusioni fossero adottate dall'assemblea dei soci e che pertanto il Consiglio di Amministrazione è atto a deliberare.

Iniziando a trattare l'argomento posto al

primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente rammenta agli intervenuti la documentazione predisposta al fine di deliberare la fusione nella società "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A." della società':

- "**FRATELLI AVERNA S.P.A.**", con socio unico, con sede in Caltanissetta, via Xiboli n. 345, con capitale sociale di Euro 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Caltanissetta al numero 01272180066 e al numero 57495 del R.E.A. di Caltanissetta, codice fiscale: 01272180066, della quale la "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A." e' socio unico.

In particolare, rende edotto il Consiglio che il progetto di fusione, redatto a norma del combinato disposto degli articoli 2501 ter e 2505 del c.c., predisposto ed approvato dal Consiglio di D.C.M. S.P.A. in data 8 maggio 2018 e dal Consiglio di Amministrazione di FRATELLI AVERNA S.P.A. in data 4 aprile 2018, e' stato depositato nei rispettivi Registri delle imprese come segue:

\* per "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.", nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 maggio 2018, iscritto in data 23 maggio 2018 protocollo n. 197902/2018,

\* per FRATELLI AVERNA S.P.A., nel Registro delle Imprese di Caltanissetta in data 21 maggio 2018, iscritto in pari data prot. n. 4616/2018.

Detto progetto, unitamente al suo allegato costituito dallo Statuto della società incorporante, sottoscritto dal comparente e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "**A**".

Indi il Presidente, dopo aver ricordato le ragioni per le quali appare opportuno procedere alla fusione, dichiara che:

a) è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 18 maggio 2018, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob in data 14 maggio 1999 n. 11971 e s.m.i., l'informazione relativa al deposito del progetto di fusione, con pubblicazione sul sito internet di D.C.M. S.P.A. dell'avviso stesso in pari data;

b) non trova applicazione l'obbligo di

pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 70 comma 6 del Regolamento Emittenti, c) sono rimasti depositati in copia presso la sede sociale a far data dal 8 maggio 2018 il progetto di fusione e gli altri documenti previsti dall'art. 2501 septies del c.c. e sono stati ottemperati, con riferimento ai detti documenti, tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente in tema di società quotate, con particolare riferimento all'art. 70 comma 1 del Regolamento Emittenti n. 11971 e s.m.i.;

d) la fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla stessa, rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2017, approvati rispettivamente dall'Assemblea dei soci di D.M.C. in data 23 aprile 2018 e dall'Assemblea dei soci di FRATELLI AVERNA S.P.A. in data 4 aprile 2018;

e) sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501 ter, ultimo comma e 2501 septies, primo comma del cod. civ.,

f) la fusione avverrà senza la determinazione di alcun rapporto di cambio, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 c.c., in quanto la società incorporante è titolare dell'intero capitale sociale della società incorporanda, le cui azioni saranno pertanto annullate,

g) lo statuto della società incorporante non subirà modifiche a seguito della fusione della società incorporanda ed il capitale sociale della incorporante resterà invariato,

h) è stata esperita la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990 e s.m.i.,

i) non sono in essere prestiti obbligazionari convertibili,

l) non sussistono categorie speciali di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento riservato, ne' sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione. Il Presidente ricorda inoltre che nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del c.c.. Ricorda infine che le operazioni della società

incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione e corrispondendo tale data ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio stesso, conferma le dichiarazioni sopra rese dal Presidente.

Indi il Presidente, nessuno chiedendo la parola, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione della FRATELLI AVERNA S.P.A. nella DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con quanto esposto dal Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA:

1) di addivenire alla fusione per incorporazione della società "FRATELLI AVERNA S.P.A." nella società "DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A." mediante approvazione del progetto di fusione sopra allegato sotto la lettera "A";

2) di prendere atto che, conformemente a quanto previsto nel progetto di fusione:

- l'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A. detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda FRATELLI AVERNA S.P.A., le cui azioni verranno pertanto annullate;

- lo statuto della società incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza della fusione;

- non sussistono categorie speciali di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento riservato, né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione;

3) di approvare che la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., che potrà anche essere successiva alla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del c.c., sia determinata nell'atto di

fusione;

4) di approvare che le operazioni della società incorporata siano imputate al bilancio dalla società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione e, corrispondendo tale data ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86;

5) di conferire a ciascuno degli Amministratori Delegati nonché al dott. Fabio Di Fede, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, per l'attuazione della deliberazione assunta e così per:

- compiere ed autorizzare tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della fusione stessa, apportando al presente atto le eventuali modifiche che l'autorità competente dovesse richiedere in sede di iscrizione nel Registro Imprese, purché non incidenti in modo sostanziale sugli elementi fondamentali del progetto approvato;

- dare esecuzione alla deliberata fusione e pertanto stipulare l'atto di fusione, eventualmente anche in via anticipata osservate le norme di legge, anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa autorizzazione per detti delegati e procuratori speciali a contrarre con se stessi quali rappresentanti dell'altra società partecipante alla fusione, firmando il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e clausole in genere, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al progetto sopra approvato, procedendo anche attraverso successivi atti integrativi e di rettifica a identificare e descrivere tutti i beni, diritti, rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della società incorporata, da volturare ed intestare al nome della società incorporante, e fare tutto quanto necessario ed utile per dare attuazione alla fusione.

Passando a trattare l'argomento posto al

**secondo punto dell'ordine del giorno**, il Presidente rammenta agli intervenuti la documentazione predisposta al fine di deliberare la fusione transfrontaliera nella società "DAVIDE CAMPARI -

MILANO S.p.A." della societa':

**"SORFINN LIMITED"**, con sede in Dublino (Irlanda), 70 Sir John Rogerson's Quay, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Società Irlandesi al n. 583571, residente fiscalmente in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, iscritta presso il Registro Imprese di Milano al numero 09755850964 e al numero 2117205 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 09755850964, della quale la "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A." e' socio unico.

In particolare, rende edotto il Consiglio che poichè la societa' incorporanda è una società disciplinata dalla legge irlandese, la fusione per incorporazione della SORFINN LIMITED nella DCM S.P.A. integra un ipotesi di fusione transfrontaliera disciplinata in Italia dal D.lgs. n. 108/2008 di recepimento della direttiva CEE n. 56 del 26 ottobre 2005 e in Irlanda dal Regolamento di recepimento della medesima direttiva CEE, S.I. n. 157/2008.

Il Presidente rende quindi edotto il Consiglio che il progetto di fusione, redatto in conformita' alle normative sopra richiamate in materia di fusione transfrontaliera, nonche' nel rispetto, in quanto applicabili, delle norme del cod. civ. italiano, e pertanto del combinato disposto degli articoli 2501 ter e 2505 del c.c., e della legge irlandese, è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di D.C.M. S.P.A. in data 8 maggio 2018 e dal Consiglio di Amministrazione di SORFINN LIMITED in data 8 maggio 2018.

Il progetto stesso è stato depositato, per "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.", nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 maggio 2018, iscritto in data 22 maggio 2018 protocollo n. 198189/2018 e verrà depositato nel Registro delle Imprese Irlandese ("CRO") nei termini di legge.

Il Presidente dichiara poi che in ottemperanza all'art. 8 del D.lgs. n. 108/2008 e dell'art. 70 comma 2 del Regolamento Emittenti e relativo allegato 3A, fermo restando l'art. 2505 del c.c., è stata altresì predisposta una relazione illustrativa dell'operazione di fusione redatta a norma dell'art. 2501 quinquies del c.c, al fine di recare una informativa puntuale dell'operazione stessa illustrando le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori, debitamente inviata ai rappresentanti dei lavoratori di "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. a

norma dell'art. 8 comma 2 del medesimo D.lgs. n. 108/2008.

Detto progetto, nella sua versione in lingua italiana, sottoscritto dal componente e da me notaio viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", omessa l'allegazione dell'allegato Statuto della società incorporante che non subendo modifiche trovasi già allegato in unica fascicolazione sotto la lettera "A" al progetto approvato al primo punto all'ordine del giorno.

Si allega altresì al presente verbale sotto la lettera "C", previa sottoscrizione del componente e di me notaio, la relazione illustrativa degli amministratori di cui sopra.

Indi il Presidente, dopo aver ricordato le ragioni per le quali appare opportuno procedere alla fusione, dichiara che:

a) è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 18 maggio 2018, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob in data 14 maggio 1999 n. 11971 e s.m.i., l'informazione relativa al deposito del progetto di fusione, con pubblicazione sul sito internet di D.C.M. S.P.A. dell'avviso stesso in pari data;

b) e' stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del 19 maggio 2018 n. 58, Parte Seconda, a pag. 9 del Foglio Inserzioni, l'annuncio riportante le informazioni di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 108/2008;

c) non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 70 comma 6 del Regolamento Emittenti;

d) sono rimasti depositati in copia presso la sede sociale a far data dall'8 maggio 2018 il progetto di fusione e gli altri documenti previsti dall'art. 2501 septies del c.c. e sono stati ottemperati, con riferimento ai detti documenti, tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente in tema di società quotate, con particolare riferimento all'art. 70 comma 1 del Regolamento Emittenti n. 11971 e s.m.i.;

e) la fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla stessa, rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2017, approvati rispettivamente dall'Assemblea dei soci di D.C.M. in data 23 aprile 2018 e dal Consiglio di Amministrazione di SORFINN LIMITED in data 20 febbraio 2018, con presa d'atto da parte

dell'Assemblea dei Soci in data 4 aprile 2018;

f) sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501 ter, ultimo comma e 2501 septies, primo comma del cod. civ.;

g) la fusione avverrà senza la determinazione di alcun rapporto di cambio, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 c.c., in quanto la società incorporante è titolare dell'intero capitale sociale della società incorporanda, le cui quote di partecipazione verranno pertanto annullate;

h) lo statuto della società incorporante non subirà modifiche a seguito della fusione della società incorporanda ed il capitale sociale della incorporante resterà invariato;

i) la società incorporanda non ha in essere rapporti di lavoro e la fusione non comporterà alcuna conseguenza sui dipendenti della società incorporante;

l) deve ritenersi esperita la procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428/90 per avvenuto decorso dei termini di legge;

m) non sono in essere prestiti obbligazionari convertibili,

n) non sussistono categorie speciali di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento riservato, ne' sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione. Il Presidente ricorda inoltre che è stato previsto che gli effetti della fusione nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., decorrano dalla data del 1 dicembre 2018, ovvero qualora a tale data non risulti ancora iscritto l'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove ha sede la società incorporante, che la fusione avrà effetto dal giorno 15 del mese in corso alla data di detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, ovvero l'ultimo giorno del mese in corso alla data di detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese.

Ricorda infine che le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione e, corrispondendo tale data ad una data non anteriore a quella in cui si chiuso l'ultimo esercizio di

ciascuna delle società partecipanti alla fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio stesso, conferma le dichiarazioni sopra rese dal Presidente.

Indi il Presidente, nessuno chiedendo la parola, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione della SORFINN LIMITED nella DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con quanto esposto dal Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA:

1) di addivenire alla fusione per incorporazione della società "SORFINN LIMITED" nella società "DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A." mediante approvazione del progetto di fusione sopra allegato sotto la lettera "B";

2) di prendere atto che, conformemente a quanto previsto nel progetto di fusione:

- l'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A. detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda SORFINN LIMITED, le cui quote di partecipazione verranno pertanto annullate;

- lo statuto della società incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza della fusione;

- non sussistono categorie speciali di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento riservato, né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione,

- la società incorporanda non ha in essere rapporti di lavoro dipendente e la fusione non comporterà conseguenze per i dipendenti della società incorporante;

3) di approvare che la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., decorrano dalla data del 1 dicembre 2018, ovvero qualora a tale data non risulti ancora iscritto l'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove ha sede la società incorporante, che la fusione avrà effetto dal giorno 15 del mese in corso alla data

di detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, ovvero l'ultimo giorno del mese in corso alla data di detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese;

4) di approvare che le operazioni della società incorporata siano imputate al bilancio dalla società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione e, corrispondendo tale data ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86;

5) di conferire a ciascuno degli Amministratori Delegati, nonché al dott. Fabio Di Fede, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, per l'attuazione della deliberazione assunta e così per:

- compiere ed autorizzare tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della fusione stessa, apportando al presente atto le eventuali modifiche che l'autorità competente dovesse richiedere in sede di iscrizione nel Registro Imprese, purché non incidenti in modo sostanziali sugli elementi fondamentali del progetto approvato;

- dare esecuzione alla deliberata fusione e pertanto stipulare l'atto di fusione, anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa autorizzazione per detti delegati e procuratori speciali a contrarre con se stessi quali rappresentanti dell'altra società partecipante alla fusione, firmando il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e clausole in genere, procedendo anche attraverso successivi atti integrativi e di rettifica a identificare e descrivere tutti i beni, diritti, rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della società incorporata, da volturare ed intestare al nome della società incorporante e fare tutto quanto necessario ed utile per dare attuazione alla fusione.

Null'altro essendovi da deliberare per la parte soggetta a verbalizzazione notarile, la relativa trattazione viene chiusa alle ore nove e cinquanta minuti

dando atto il Presidente che la discussione degli

ulteriori punti all'ordine del giorno, non contrastanti con quanto sopra deliberato, proseguirà con autonoma verbalizzazione sul Libro del Consiglio di amministrazione con l'intervento di un segretario.

Spese e tasse del presente verbale sono a carico della Società'.

E richiesto  
io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al  
comparente, che, espressamente dispensandomi dalla  
lettura dei suoi allegati, approvandolo e  
confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle  
ore nove e cinquanta minuti

Consta  
il presente atto di numero tre fogli scritti in  
parte da persona di mia fiducia e in parte da me  
Notaio su undici facciate intere e sin qui di  
questa.

F.to Luca Garavoglia

F.to Alessandra Bortesi

ALLEGATO "A" AL REP. N. 3321/2165

**DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.**

Sede legale in Sesto San Giovanni, via Sacchetti 20  
Reg. Imp. Di Milano e codice fiscale n. 06672120158

**FRATELLI AVERNA S.P.A.**

Sede legale in Via Xiboli 345, 93100 Caltanissetta (CL)  
Reg. Imp. e Codice Fiscale 01272180066 P.I. 01340340858

\* \* \*


**PROGETTO UNITARIO DI FUSIONE**

**(ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)**

\*

Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (Incorporante) e il Consiglio di Amministrazione di Fratelli Averna S.p.A. (Incorporanda) hanno concordato e redigono il presente progetto unitario di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (di seguito il '**Progetto**'). Tale fusione ha quale obiettivo primario il raggiungimento di una maggiore razionalità e funzionalità delle strutture organizzative coinvolte sotto il profilo patrimoniale, economico, finanziario anche in considerazione del cambio di modello distributivo a seguito dell'ingresso della società incorporanda nel Gruppo Campari.

Tale operazione permette inoltre di semplificare e ridurre le strutture societarie delle società coinvolte concentrando in capo ad un'unica società (la società incorporante) tutti i rapporti giuridici e patrimoniali esistenti attualmente in capo alla società incorporanda. La concentrazione dei due attuali soggetti in un'unica struttura societaria permetterà (i) una maggiore efficacia ed efficienza dei processi produttivi concentrandoli nel soggetto incorporante che possiede una maggiore esperienza e conoscenza in detti processi, (ii) di godere di significativi risparmi di costi amministrativi, anche grazie ad una riduzione dei livelli decisionali ed alle sinergie operative afferenti l'eliminazione di transazioni *intercompany* non più necessarie.



*F. Averna*

nc R

La fusione progettata verrà attuata mediante incorporazione di Fratelli Averna S.p.A. in Davide Campari-Milano S.p.A. senza concambio di azioni, per le considerazioni esposte sub 3).

La situazione patrimoniale di fusione di entrambe le società, ex art. 2501-*quater* del codice civile sarà rappresentata dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

\*

### **1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

1.a.) La società Incorporante:

**"Davide Campari-Milano S.p.A."**

- sede legale in Sesto San Giovanni (Milano) in via Sacchetti 20;
- capitale sociale € 58.080.000 interamente versato, rappresentato da 1.161.600.000 azioni da nominali € 0,50 cadauna;
- numero di iscrizione presso il Registro Imprese e codice fiscale 06672120158

1.b.) La società Incorporanda

**"Fratelli Averna S.p.A."**

- Sede legale in Via Xiboli 345, 93100 Caltanissetta (CL);
- capitale sociale € 3.900.000,00 interamente versato;
- numero di iscrizione presso il Registro Imprese e codice fiscale 01272180066

### **2) ATTO COSTITUTIVO - STATUTO**

Copia dello Statuto della società incorporante, che non subirà modifiche per effetto della fusione, viene allegata al Progetto.

### **3) RAPPORTO DI CAMBIO**

Le azioni della società Incorporanda Fratelli Averna S.p.A. sono interamente possedute dalla società incorporante Davide Campari-Milano S.p.A.; pertanto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2505 del codice civile, non si applicano alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5),

2501-quinquies e 2501-sexies codice civile e non si procederà pertanto né alla determinazione del rapporto di cambio né ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante finalizzato alla fusione.

#### **4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

A seguito delle considerazioni formulate sub 3), non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della società incorporante ed il capitale sociale della stessa resterà quello esistente anteriormente alla progettata fusione.


#### **5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI ASSEGNATE**

A seguito delle considerazioni formulate sub 3) e 4), non venendo deliberato alcun aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio non verranno conseguentemente emesse nuove azioni da assegnare ai soci delle società partecipanti alla fusione per le quali risulta necessario determinare la data di decorrenza della partecipazione agli utili.

#### **6) EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

In conformità alle disposizioni del codice civile, gli effetti contabili di cui al numero 6) dell'art. 2501-ter del codice civile della progettata fusione decorrono dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile e, dalla stessa data, decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del d.p.r. n. 917/86.

Nell'atto di fusione potrà altresì essere stabilita la decorrenza degli effetti ex-art. 2504-bis, comma 2 del codice civile nei confronti di terzi che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.



## **7) TRATTAMENTI PARTICOLARI**

Non è previsto alcun trattamento particolare per alcuna categoria di soci delle società partecipanti alla fusione.

## **8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

\* \* \*

Si allega lo statuto aggiornato della società Incorporante Davide Campari-Milano S.p.A.

Sesto San Giovanni, 8 maggio 2018

- Davide Campari-Milano S.p.A.

Un Amministratore Delegato



- Fratelli Aversa S.p.A.

Amministratore Delegato



STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni denominata "Davide Campari-Milano S.p.A." o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.".


Articolo 2

1. La Società ha sede in Sesto San Giovanni.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attività:

- a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;
- b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);
- c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;
- d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di



he f...  
he f...

R  
RC

servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;

e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

2. Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

#### Articolo 4

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.

#### TITOLO II

##### Capitale sociale e categorie di azioni

#### Articolo 5



con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.


6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere

2 RC

previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. F. S.' or similar.

Handwritten initials 'R' and 'RC' in black ink.

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis mutandis), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.


13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di de-

2  
TC

terminare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

15. Con delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2016, nel quadro dell'esecuzione dell'acquisizione da parte della Società (anche mediante offerta pubblica d'acquisto) delle azioni della società francese denominata Société des Produits Marnier Lapostolle ("SPML"), è stata deliberata l'emissione di un numero massimo pari a n. 44.968 strumenti finanziari partecipativi (ciascuno, un "Titolo Complemento Prezzo") da destinarsi, a certe condizioni, a beneficio di coloro che avranno trasferito alla Società azioni SPML, nel rapporto di un Titolo Complemento Prezzo per ogni azione SPML



M. P. P.

A RC

trasferita.

16. Ciascun Titolo Complemento Prezzo incorpora un diritto di credito eventuale di importo pari alla divisione, per il numero complessivo delle azioni SPML (pari a ottantacinquemila), dell'eventuale eccedenza del prezzo di vendita, al netto di costi di intermediazione e fiscalità societaria, rispetto ad un valore base di ottanta milioni di Euro, del bene immobile di proprietà di SPML denominato "Les Cèdres" e sito in St. Jean Cap Ferrat, Francia ("Immobile").

17. La vendita dell'Immobile dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021 secondo i termini e condizioni di cui al documento di offerta relativo alle azioni SPML, pubblicato in data 18 maggio 2016, e, conseguentemente, l'eventuale diritto di credito incorporato dai Titoli Complemento Prezzo diventerà pagabile.

18. I Titoli Complemento Prezzo non sono trasferibili se non per donazione o per successione e, nei casi consentiti, sono negoziabili sul mercato francese non regolamentato denominato Euroclear di Parigi.

19. La circolazione ed il trasferimento dei Titoli Complemento Prezzo sono retti dal diritto francese.

#### Articolo 6

1. Le azioni sono indivisibili.
2. Ogni azione dà diritto a un voto.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna

Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'RC', located at the bottom right of the page.

azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:


a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

4. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

5. È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco



Handwritten signature

Handwritten initials "RC"

speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

7. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,


a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara



ri (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

8. Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove



Handwritten signature or initials, possibly "J" or "G", followed by a small mark resembling a stylized "3" or "E".

Handwritten initials "Z" and "MC" at the bottom right corner of the page.

già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).


10. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la

R  
PC

stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

12. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.



*no fandi*

*R R*

13. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

15. Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

16. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi

P  
EK

dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

17. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

#### Articolo 7

1. Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.


#### Articolo 8

1. In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

#### Articolo 9

1. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

#### Articolo 10



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

1. Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea straordinaria..

### TITOLO III

#### Assemblea e diritto di recesso

##### Articolo 11

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
4. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
5. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
6. La delega può essere notificata elettronicamente alla so-

cietà secondo le modalità previste dalla normativa applicabile; sono validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall'Avviso di convocazione.

#### Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.


3. Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

#### Articolo 13

1. I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi inderogabili previsti dalla legge.

2. È pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero più essere quotate in un mercato regolamentato.

3. In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio



*h. f. f.*

*A* *MC*

dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

#### TITOLO IV

##### Amministrazione

##### Articolo 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.

##### Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

2. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

5. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in que-


*R* *RC*

stione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

7. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

numero di voti.

8. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

9. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

11. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

12. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modali-

2  
15

tà di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

14. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.


16. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea.

2. Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

3. Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche dispo-



Handwritten initials and a signature, possibly "G.L." and a name, written vertically on the right side of the page.

Handwritten initials "A" and "rc" at the bottom right corner of the page.

zioni per il trattamento delle informazioni riservate.

#### Articolo 17

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.
2. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

#### Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica

2

12

di Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

#### Articolo 19


1. Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge.
2. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.

#### Articolo 20

1. L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle procedure interne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.
2. I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se costituito, al comitato di cui al seguente articolo 22.

#### Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nomina uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le fun-



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

zioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

#### Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione e/o per le nomine, comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri, nonché mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai compiti di volta in volta attribuiti.

2. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente dettate dalla competente autorità di vigilanza sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del rilevante mercato regolamentato, nonché delle migliori prassi nazionali e internazionali, ferma restando la preminente valutazione dell'interesse della Società e delle sue peculiari esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo grado di complessità e al settore di attività.

#### Articolo 23

1. La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del

2

75

Consiglio di Amministrazione.


2. La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti; potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

2. Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero.

3. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.



*[Handwritten signature]*  
w

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

4. Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

5. Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

#### Articolo 25

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### Articolo 26

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi

R

TC


potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

#### TITOLO V

#### Collegio sindacale

#### Articolo 27

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.
2. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.
3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
4. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.
5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero



Handwritten signature.

Handwritten initials "R" and "RC".

in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.

7. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

8. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

10. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

11. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di

2  
MC

volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).


12. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

13. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

14. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo



Handwritten signature or initials, possibly "G. G.", written vertically.

Handwritten initials "R" and "K" at the bottom right of the page.

consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15. In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;

b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).


16. In caso di parità tra liste risultate seconde per numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

17. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

R  
RC

18. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
19. In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.
20. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.
21. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.
22. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
23. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
24. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

#### TITOLO VI



Handwritten signature or initials, possibly 'G. G.' with a flourish below.

Handwritten initials or signature, possibly 'R. MC'.

## Bilancio, utili e acconti

### Articolo 28

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### Articolo 29

1. Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

3. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

### Articolo 30

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

### Articolo 31

1. I dividendi sono pagabili presso la sede della Società e/o presso le casse da questa incaricate.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della So-

*X* *nc*

cietà.

## TITOLO VII

### Disposizioni finali e varie

#### Articolo 32

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

#### Articolo 33

1. La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.


#### Articolo 34

1. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano.

#### Articolo 35

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

F.to Luca Garavoglia - Carlo Munafò



*Luca Garavoglia*

*Luca Garavoglia*

IL PRESENTE PROGETTO COMUNE DI FUSIONE è sottoscritto tra:

(1) **DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.**, società per azioni quotata disciplinata dal diritto italiano, con sede legale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 06672120158 (la "**Società Incorporante**");

E

(2) **SORFINN LIMITED**, società per azioni non quotata disciplinata dal diritto irlandese con numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Società Irlandesi 583571, con sede legale in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, fiscalmente residente in Italia, con domicilio fiscale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 09755850964 (la "**Società Incorporanda**").

**AI SENSI DELLE** disposizioni della Normativa Italiana (come di seguito definita), delle disposizioni della Normativa Irlandese (come di seguito definita) e dell'Articolo 5 della Direttiva (come di seguito definita), tutte simultaneamente applicabili dal momento che la Società Incorporante e la Società Incorporanda sono soggette alle norme di diritto societario di differenti Stati Membri dell'Unione Europea, rispettivamente, Italia e Irlanda.

## 1. Interpretazione

### 1.1 Definizioni

Nel presente Progetto di Fusione, salvo che il contesto richieda altrimenti o sia altrimenti specificato:


"Attivo" indica la totalità degli elementi patrimoniali attivi della Società Incorporanda alla Data di Efficacia;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (diverso dal Sabato o dalla Domenica) in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico in Italia e nella Repubblica di Irlanda;

"Progetto di Fusione" indica il presente progetto comune di fusione transfrontaliera;

"CRO" indica il Registro delle Imprese irlandese;

"Fusione Transfrontaliera" indica la fusione di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato Membro UE, come previsto dalla Direttiva;



Handwritten signature and the number 2.

"Direttiva" indica la Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, come successivamente modificata;

"Relazione Illustrativa degli Amministratori" indica la relazione predisposta dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione (come di seguito definite) e destinata ai soci, ai dipendenti e ai creditori al fine di illustrare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici della Fusione e spiegare le conseguenze della Fusione per i soci e (ove del caso) i dipendenti e i creditori delle Società Partecipanti alla Fusione, come previsto dall'Articolo 6 della Normativa Irlandese e dall'Articolo 8 della Normativa Italiana;

"Data di Efficacia" indica quanto segue:

(i) la data del 1° dicembre 2018; o  
(ii) qualora a tale data non risulti ancora iscritto l'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove ha sede la società incorporante, per determinare la data di efficacia si osserveranno i seguenti criteri:

a) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, la fusione avrà efficacia dal giorno 15 del mese in corso, o

b) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la fusione avrà efficacia dall'ultimo giorno del mese in corso;

"Assemblea Generale della Società Incorporante" indica l'assemblea dei soci della Società Incorporante convocata allo scopo di approvare il presente Progetto di Fusione, come previsto dall'Articolo 2502 e 2505, comma 3 del Codice Civile e 18 della Normativa Italiana per il caso che venga richiesta da soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale della Società Incorporante;

"Relazione di Esperti Indipendenti" indica la relazione redatta da un esperto indipendente che, ove ottenuta, valuta la proposta Fusione, come previsto dall'Articolo 7 della Normativa Irlandese e dall'Articolo 9 della Normativa Italiana;

"Corte Irlandese" indica la High Court of Ireland;

"Normativa Irlandese" indica il Regolamento di recepimento della normativa della Comunità Europea (sulle Fusioni Transfrontaliere) del 2008 (S.I. N. 157 del 2008), come successivamente modificato;

"Normativa Italiana" indica le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 108/2008 adottato in Italia in attuazione della Direttiva, come

successivamente modificato;

"Registro Italiano" indica il registro delle imprese delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi in Italia;

"Passivo" indica la totalità degli elementi patrimoniali passivi della Società Incorporanda alla Data di Efficacia;

"Fusione" indica la proposta Fusione Transfrontaliera della Società Incorporanda nella Società Incorporante, ai termini ed alle condizioni stabiliti nel presente Progetto di Fusione, mediante la quale alla Data di Efficacia l'Attivo ed il Passivo sono trasferiti alla Società Incorporante e la Società Incorporanda è sciolta senza essere posta in liquidazione;

"Società Partecipanti alla Fusione" indica la Società Incorporante e la Società Incorporanda (come di seguito definite), e "Società Partecipante alla Fusione" dovrà essere interpretato di conseguenza a seconda del contesto; e

"Allegati" indica gli allegati al presente Progetto di Fusione e "Allegato" dovrà essere interpretato di conseguenza a seconda del contesto.

## 1.2 Interpretazione

Nel presente Progetto di Fusione, salvo che il contesto richieda altrimenti o sia altrimenti specificato:


(a) i riferimenti ad una legge, disposizione di legge o ad ogni altro decreto o regolamento sono da intendersi come riferimenti a quella legge, disposizione, decreto o regolamento come di volta in volta integrati, modificati, sostituiti o riapprovati (sia prima che dopo la data di sottoscrizione del presente Progetto di Fusione) ed a tutti gli strumenti normativi, regolamenti e decreti di volta in volta adottati in relazione agli stessi o la cui validità derivi dagli stessi (sia prima che dopo la data di sottoscrizione del presente Progetto di Fusione);

(b) i termini che indicano un genere includono ogni genere ed i termini che indicano il singolare includono il plurale e viceversa;

(c) i riferimenti a premesse, sezioni, articoli, paragrafi, allegati e annessi sono da intendersi come riferimenti a premesse, sezioni, articoli, paragrafi, allegati e annessi del presente Progetto di Fusione;

(d) le rubriche sono inserite al solo fine di agevolare la lettura e non influenzano l'interpretazione del presente Progetto di Fusione;

(e) le espressioni quali "di seguito", "di cui al



Handwritten signature or initials.

presente", "del presente" e "nel presente" o altre analoghe espressioni, a meno che il contesto indichi chiaramente il contrario, devono intendersi come riferite al presente Progetto di Fusione nella sua interezza e non a una particolare sezione, articolo o paragrafo dello stesso;

(f) nell'interpretazione del presente Progetto di Fusione, le espressioni generiche introdotte dal termine "altro" non devono essere interpretate in senso restrittivo in quanto precedute da termini che indicano una particolare tipologia di atti, questioni o cose così come non devono essere interpretate in senso restrittivo quando sono seguite da esempi particolari che si intendono inclusi nelle espressioni generiche ed i riferimenti ai termini "include/includono" o "incluso/i" devono essere interpretati senza limitazione alcuna;

(g) i riferimenti al "Progetto di Fusione" o ad ogni altro documento ovvero a qualsiasi specifica disposizione del presente Progetto di Fusione o di ogni altro documento sono da intendersi come riferimenti al presente Progetto di Fusione, a quel documento o a quella disposizione come al momento vigenti e come di volta in volta modificati in conformità a quanto previsto dal presente Progetto di Fusione o da quel documento;

(h) il termine "per iscritto" o qualsiasi analoga espressione include la trasmissione via fax o email;

(i) i riferimenti ad un documento in "forma concordata" indicano, in relazione a quel documento, la bozza di quel documento che sia stata siglata da ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione o dai loro rispettivi avvocati, previa identificazione, per conto delle stesse; e

(j) qualora un'azione o obbligazione da intraprendere o eseguire ai sensi di una qualsiasi disposizione del presente Progetto di Fusione debba essere intrapresa o eseguita in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale azione o obbligazione potrà essere intrapresa o eseguita il primo Giorno Lavorativo successivo a quel giorno.

### 1.3 Allegati

I contenuti degli Allegati formano parte integrante del presente Progetto di Fusione ed hanno pieno effetto come se fossero inclusi nel corpo del presente Progetto di Fusione e le espressioni "il presente Progetto di Fusione" ed "il Progetto di Fusione" utilizzate in qualsiasi Allegato indicano il presente Progetto di Fusione ed ogni riferimento al "presente Progetto di Fusione" deve intendersi

comprensivo degli Allegati.

## 2. Premessa

Le Società Partecipanti alla Fusione sono la Società Incorporante e la Società Incorporanda, e sono identificate come segue:

### 2.1 La Società Incorporante

2.1.1. La Società Incorporante è una società per azioni quotata disciplinata dal diritto italiano, con sede legale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, codice fiscale italiano e numero di iscrizione al Registro Italiano 06672120158.

2.1.2. La Società Incorporante ha un capitale sociale di Euro 58.080.000 suddiviso in 1.161.600.000

(unmiliardocentosessantunomilioneiseicentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta) ciascuna.

2.1.3. Le azioni della Società Incorporante sono quotate nel mercato telematico azionario ("Mercato Telematico Azionario") di "BORSA ITALIANA S.p.A.".

### 2.2 La Società Incorporanda

2.2.1. La Società Incorporanda è una società per azioni non quotata disciplinata dal diritto irlandese, iscritta al CRO con numero di iscrizione 583571, con sede legale in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, fiscalmente residente in Italia, con domicilio fiscale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale italiano e numero di iscrizione al Registro Italiano 09755850964.

2.2.2. La Società Incorporanda ha un capitale sociale emesso di Euro 260.001 suddiviso in 26.000.100 (ventiseimilioneicento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna.

2.2.3. Il socio unico della Società Incorporanda è la Società Incorporante.

2.2.4. Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali, né è cessata o in liquidazione.

### 2.3 Scopo della Fusione

2.3.1. La Fusione ha l'obiettivo primario di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative coinvolte, anche sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario, nonché di conseguire una maggiore integrazione delle attività delle due società.

2.3.2. Considerato che la Società Incorporante è socio unico della Società Incorporanda, la Fusione semplifica l'assetto proprietario e la struttura societaria del Gruppo Campari, permettendo di ottenere una gestione più efficace ed efficiente



A handwritten signature, possibly "F. F.", written in black ink.

mediante la riduzione dei livelli decisionali e dei costi di gestione, nonché di perseguire una migliore integrazione del marchio Frangelico, di proprietà della Società Incorporanda, con gli altri marchi di proprietà della Società Incorporante.

2.3.3. Pertanto, gli effetti attesi della Fusione possono essere sintetizzati come segue:

- (a) riduzione dei costi di struttura;
- (b) razionalizzazione dei flussi finanziari; e
- (c) semplificazione della struttura societaria del gruppo;

#### 2.4 Procedura per la Fusione

2.4.1. Alla Data di Efficacia, la Società Incorporanda si fonderà nella Società Incorporante in conformità ai termini ed alle condizioni stabiliti nel presente Progetto di Fusione, e la società derivante dalla Fusione sarà la Società Incorporante.

2.4.2. Per effetto della Fusione, alla Data di Efficacia la proprietà, la titolarità ed il possesso dell'Attivo e del Passivo saranno trasferiti a, e saranno acquisiti o assunti da, la Società Incorporante secondo quanto previsto dalla Normativa Irlandese e dalla Normativa Italiana. La Società Incorporante diverrà titolare dell'Attivo della Società Incorporanda e assumerà, svolgerà, eseguirà e adempirà alle obbligazioni di cui al Passivo della Società Incorporanda a decorrere dalla Data di Efficacia. Ogni altro diritto e obbligo della Società Incorporanda sarà trasferito dalla Società Incorporanda alla Società Incorporante alla Data di Efficacia.

2.4.3. A seguito del perfezionamento della Fusione, e per effetto della Fusione, la Società Incorporanda sarà automaticamente sciolta senza essere posta in liquidazione.

2.4.4. Ciascuna Società Partecipante alla Fusione dovrà fare, stipulare o eseguire ovvero far sì che venga fatto, stipulato o eseguito ogni atto, documento o altro adempimento che dovesse essere necessario o opportuno in relazione alla Fusione ed al trasferimento alla Società Incorporante dell'Attivo e del Passivo ai sensi del presente Progetto di Fusione.

#### 2.5 Fusione per incorporazione di una società interamente controllata

2.5.1. La Fusione sarà realizzata come una fusione per incorporazione con le modalità di cui all'Articolo 2(1) della Normativa Irlandese (fusione per incorporazione), dell'articolo 18, commi 1 e 2 della Normativa Italiana e dell'articolo 2505 del Codice Civile Italiano.

2.5.2. Ai sensi dell'Articolo 11(1)(a) della Normativa Irlandese, non è richiesto che il socio della Società Incorporanda approvi il Progetto di Fusione posto che la Fusione sarà realizzata come una fusione per incorporazione e la Società Incorporanda si fonderà con il proprio socio unico (fusione per incorporazione di una società interamente controllata).

2.5.3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2505, comma 2 del Codice Civile Italiano e dall'articolo 17 dello statuto della Società Incorporante, la fusione cui il presente progetto si riferisce dovrà essere definitivamente approvata, per la Società Incorporante, dal proprio consiglio di amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, fermo restando il diritto dei soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere, con domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dalla data in cui il progetto di fusione è depositato da quest'ultima presso il Registro delle Imprese, che la decisione di approvazione da parte della Società Incorporante sia adottata con delibera dei soci.

### **3. Assegnazione delle azioni**

3.1 Nessuna azione sarà assegnata dalla Società Incorporante nel contesto della Fusione posto che la Fusione è una fusione per incorporazione di una società interamente controllata realizzata ai sensi dell'Articolo 5(2)(c) della Normativa Irlandese, dell'Articolo 18, commi 1 e 2 della Normativa Italiana e dell'articolo 2505 del Codice Civile Italiano e, in quanto tale, non richiede l'assegnazione delle azioni, né l'indicazione del rapporto di cambio delle azioni o la partecipazione agli utili.


### **4. Previsioni contabili e fiscali**

4.1 Trattamento contabile e fiscale

4.1.1. A fini fiscali e contabili la Fusione avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti civilistici della fusione, così come determinati al punto 1.1. alla voce "Data di Efficacia". Di conseguenza, dal 1 gennaio di tale anno le operazioni della Società Incorporanda saranno considerate, a fini contabili, come proprie della Società Incorporante.

4.2 Dati contabili delle Società Partecipanti alla Fusione

4.2.1. Sotto il profilo contabile, i documenti contabili della Società Incorporanda alla Data di Efficacia faranno fede, fino a prova contraria,



Handwritten signature or scribble.

delle singole componenti dell'Attivo e del Passivo.

4.2.2. Ai fini della Fusione, la Società Incorporanda utilizzerà il proprio bilancio debitamente approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

4.2.3. Ai fini della Fusione, la Società Incorporante utilizzerà il proprio bilancio debitamente approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Le Società Partecipanti alla Fusione concordano che non sarà necessaria la redazione di una apposita situazione patrimoniale, in conformità con l'articolo 11(3) della Normativa Irlandese e con l'articolo 2501-quater del Codice Civile Italiano.

4.3 Valutazione dell'Attivo e del Passivo

4.3.1. L'Attivo ed il Passivo da trasferire nell'ambito della Fusione ricomprendono tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporanda alla Data di Efficacia, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, i diritti di proprietà intellettuale registrati (e tutti gli elementi passivi correlati agli stessi)

4.3.2. La valutazione dell'Attivo e del Passivo della Società Incorporanda sarà effettuata sulla base dei valori indicati nei libri della Società Incorporanda alla Data di Efficacia. Le valutazioni saranno effettuate in aderenza ai principi contabili IAS/IFRS.

## **5. Società Incorporante**

La Società Incorporante continuerà ad essere regolata dal diritto societario italiano.

5.1 Diritti speciali accordati dalla Società Incorporante

Non è previsto alcun trattamento particolare per titolari di azioni, quote, altri titoli o loro categorie emesse dalle Società Partecipanti alla Fusione. La Società Incorporante è socio unico della Società Incorporanda e non gode di alcun diritto speciale, né esistono altri soggetti titolari di titoli diversi dalle azioni rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda. Di conseguenza, la Società Incorporante non attribuirà alcun diritto speciale. Nessuna azione (o quota, o altro titolo) sarà assegnata nel contesto della Fusione. Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha in corso prestiti obbligazionari convertibili; solo la Società Incorporante ha in corso prestiti obbligazionari non convertibili, il cui regolamento non subirà modifiche per effetto della fusione

## 5.2 .Relazione di Esperti Indipendenti

Dato che la Fusione sarà realizzata come una fusione per incorporazione di una società interamente controllata, ai sensi dell'Articolo 7(1)(a) della Normativa Irlandese e dell'Articolo 18, commi 1 e 2 della Normativa Italiana, non sussiste l'obbligo di acquisire la Relazione di Esperti Indipendenti. Di conseguenza, nessun importo o vantaggio è stato o sarà corrisposto a qualsiasi esperto indipendente in relazione all'operazione descritta nel presente Progetto di Fusione.

## 5.3 Assenza di vantaggi per gli esperti o gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione

Nessun vantaggio, importo o beneficio particolare sarà concesso, corrisposto o accordato né è da intendersi concesso, corrisposto o accordato a favore degli amministratori, dei membri degli organi di controllo o dei dirigenti delle Società Partecipanti alla Fusione ovvero a favore di revisori o esperti indipendenti che le assistano nell'ambito della Fusione.


## 5.4 Statuto della Società Incorporante

Lo Statuto della Società Incorporante è allegato sub "Allegato I" al presente Progetto di Fusione. Lo Statuto della Società Incorporante non subirà modifiche in conseguenza della Fusione.

## 6. Delibere

6.1 Il presente Progetto di Fusione, predisposto dai consigli di amministrazione di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, è stato approvato dai Consigli stessi con delibere entrambe assunte in data 8 maggio 2018. Inoltre, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2502 e 2505, comma 2, del Codice Civile Italiano e dall'articolo 18, comma 2 della Normativa Italiana, come previsto all'art. 17.2 delle Statuto Sociale di detta società, si propone che sia il consiglio di amministrazione della Società Incorporante, in vece della Assemblea Generale, ad approvare formalmente il Progetto di Fusione; in ogni caso, la competenza per la formale approvazione del Progetto di Fusione tornerà in capo all'Assemblea Generale della Società Incorporante nel caso in cui ne facciano debita richiesta, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del Codice Civile Italiano e dell'art. 18, comma 2, della Normativa Italiana, tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della Società Incorporante.

6.2 Ai sensi dell'Articolo 6 della Normativa Irlandese e dell'Articolo 8 della Normativa



Handwritten signature and initials.

Italiana, il consiglio di amministrazione di ciascuna Società Partecipante alla Fusione preparerà la Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa alla Fusione che fornirà informazioni circa le conseguenze della Fusione per i soci e (ove del caso) i creditori ed i dipendenti delle Società Partecipanti alla Fusione, nonché circa gli aspetti economici e giuridici della Fusione.

6.3 Le Società Partecipanti alla Fusione procederanno alla Fusione secondo quanto previsto dal presente Progetto di Fusione il quale sarà messo a disposizione per la consultazione presso le sedi legali di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, unitamente alla Relazione Illustrativa degli Amministratori. In aggiunta, le Società Partecipanti alla Fusione depositeranno una copia del presente Progetto di Fusione, compresi gli Allegati, presso il Registro Italiano ed il Registro Irlandese.

6.4 Almeno trenta giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione (o, come indicato al punto 6.1, dell'Assemblea dei Soci) della Società Incorporante convocata per deliberare l'approvazione del Progetto di Fusione, dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'avviso di cui all'art. 7 della Normativa Italiana.

## **7. Dipendenti**

7.1 Ripercussioni sull'occupazione

7.1.1. La Società Incorporanda non ha dipendenti.

7.1.2. Si prevede che la Fusione non avrà alcun impatto negativo sui dipendenti della Società Incorporante.

7.2 Coinvolgimento dei dipendenti

Posto che la Società Incorporanda non ha dipendenti, l'Articolo 23 della Normativa Irlandese non troverà applicazione con riferimento alla Fusione. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 8 della Normativa Italiana, la Relazione Illustrativa degli Amministratori sul presente Progetto di Fusione dovrà essere trasmesso ai Rappresentanti dei lavoratori di Davide Campari-Milano S.p.A. almeno 30 (trenta) giorni prima dell'approvazione finale da parte del consiglio di amministrazione (o, come indicato al punto 6.1, dell'Assemblea dei Soci) della Società Incorporante. L'Articolo 19 della Normativa Italiana non trova applicazione con riguardo alla Fusione in quanto non ricorrono le condizioni necessarie.

## **8. Effetti della Fusione**

8.1 Alla Data di Efficacia:

8.1.1. l'Attivo ed il Passivo, ivi inclusi i diritti, le pretese non integralmente maturate, e gli interessi giuridicamente rilevanti nei confronti di terzi soggetti, sia privati che pubblici, saranno trasferiti a, e saranno acquisiti e assunti da, la Società Incorporante ai sensi di legge;

8.1.2. la Società Incorporante subentrerà automaticamente, ai sensi di legge, alla Società Incorporanda negli accordi di cui la Società Incorporanda sia parte, ai sensi di legge;

8.1.3. le azioni detenute dalla Società Incorporante nel capitale sociale della Società Incorporanda saranno annullate ai sensi di legge;

8.1.4. la Società Incorporante succederà in tutte le attività ed i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli relativi ai contenziosi pendenti, facenti capo alla Società Incorporanda;

8.1.5. qualsiasi soggetto terzo, sia privato che pubblico, ente o ufficio sarà autorizzato a trasferire, annotare o registrare quanto indicato sopra o la relativa documentazione alla Società Incorporante;

8.1.6. la Società Incorporanda sarà automaticamente sciolta (senza essere posta in liquidazione); e


8.1.7. conseguiranno alla Fusione tutti gli effetti della Fusione Transfrontaliera previsti dall'Articolo 19(1) della Normativa Irlandese e dall'Articolo 15 della Normativa Italiana.

8.2 Tutti i vantaggi e gli oneri connessi alla titolarità dell'Attivo e del Passivo saranno trasferiti a, e saranno acquisiti ed assunti da, la Società Incorporante alla Data di Efficacia. La Società Incorporante adempierà le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione irlandese per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni già di titolarità della Società Incorporanda.

## 9. Diritti dei creditori

9.1 Ad esito della Fusione, i creditori della Società Incorporanda diverranno creditori della Società Incorporante.

9.2 I creditori della Società Incorporanda potranno esercitare i diritti agli stessi spettanti ai sensi dell'Articolo 15 della Normativa Irlandese. I creditori della Società Incorporanda potranno ottenere gratuitamente informazioni complete in merito all'esercizio dei propri diritti presso 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, nonché presso il domicilio fiscale italiano in Via



Handwritten signature or initials.

Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

9.3 I creditori della Società Incorporante potranno esercitare i diritti agli stessi spettanti ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, lettera b) della Normativa Italiana.

## **10. Varie**

### 10.1 Lingua

Ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha approvato sia la versione italiana sia la versione inglese del presente Progetto di Fusione, di cui un testo costituisce traduzione giurata dell'altro accettando che il testo italiano sia vincolante ai fini dei depositi e formalità previsti dalla legge italiana e che il testo inglese sia vincolante ai fini dei depositi e formalità previsti dalla legge irlandese.

### 10.2 Invalidità

Ciascuna disposizione del presente Progetto di Fusione è separata, divisibile ed efficace e, pertanto, se, in qualsiasi momento, una disposizione è dichiarata da qualsiasi giurisdizione competente nulla o inefficace, la validità, legittimità ed efficacia delle restanti disposizioni del presente Progetto di Fusione o di quella disposizione in qualsiasi altra giurisdizione non sarà in alcun modo compromessa o pregiudicata.

### 10.3 Vincolatività per i successori

Il presente Progetto di Fusione sarà vincolante per, ed assicurerà vantaggi a, le Società Partecipanti alla Fusione ed i loro rispettivi rappresentanti personali, successori e cessionari autorizzati.

### 10.4 Intero Progetto di Fusione

Il presente Progetto di Fusione rappresenta l'intero accordo tra le Società Partecipanti alla Fusione con riferimento all'operazione prevista nel presente Progetto di Fusione e supera ogni precedente accordo (ove esistente) relativo a detta operazione tra le Società Partecipanti alla Fusione e ciascuna Società Partecipante alla Fusione riconosce che, nel sottoscrivere il presente Progetto di Fusione, non ha fatto affidamento su alcuna dichiarazione o garanzia ad eccezione di quelle contenute nel presente Progetto di Fusione.

### 10.5 Modifiche

Nessuna modifica al presente Progetto di Fusione sarà valida se non effettuata nei limiti e secondo le modalità prescritte dalle Leggi regolatrici la presente fusione

### 10.6 Pubblicità e comunicazioni

Della Fusione dovrà essere data comunicazione, ai

sensi della legge italiana, alla CONSOB ed alla BORSA ITALIANA S.p.A., mentre non è richiesta alcuna comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il presente Progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro Italiano ove è iscritta la Società Incorporante, nonché presso il Registro Irlandese ove è iscritta la Società Incorporanda. Nessun'altra comunicazione o informativa relativa a tutta o parte dell'operazione delineata nel presente Progetto di Fusione dovrà essere effettuata da una Società Partecipante alla Fusione senza il preventivo consenso scritto dell'altra Società Partecipante alla Fusione, fatta eccezione per le comunicazioni da effettuare ai sensi della legge applicabile.

#### 10.7 Legge applicabile e Foro competente

Il presente Progetto Comune di Fusione è stato redatto in conformità sia alla legge italiana che alla legge irlandese. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Normativa Italiana, fermo restando quando disposto dall'art. 11 della stessa Normativa Italiana in tema di certificato preliminare alla fusione transfrontaliera, in caso di conflitto tra le norme italiane e quelle irlandesi, è data prevalenza alla legge italiana, quale legge applicabile alla società incorporante. Le Società Partecipanti alla Fusione convengono che la giurisdizione italiana sarà competente a conoscere e decidere ogni causa, azione o procedimento che potrebbe derivare da o in connessione con il presente Progetto di Fusione e, a tal fine, irrevocabilmente accettano la competenza di tale giurisdizione.



Handwritten signature and the number 2.

ALLEGATO "C" AL REP. N. 3321/2165

IN DATA 8 MAGGIO 2018

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA  
FUSIONE TRANSFRONTALIERA**

tra

**DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA**


e

**SORFINN LIMITED**

---

predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile,  
dell'art. 8 del D.lgs. n 108 del 30 maggio 2008 e dell'art. 70,  
comma 2 del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 3A

---



Handwritten signature and the number 3.

Handwritten mark or signature.

## 1. Premessa

- 1.1. La presente relazione illustrativa (di seguito, "**Relazione**") riguarda la proposta fusione transfrontaliera tra **Sorfinn Limited**, una società per azioni non quotata disciplinata dal diritto irlandese con numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese irlandese 583571, con sede legale in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, fiscalmente residente in Italia, con domicilio fiscale in Italia in Via Franco Sacchetti n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 09755850964 (di seguito, la "**Società Incorporanda**") e **Davide Campari-Milano S.p.A.**, società per azioni quotata disciplinata dal diritto italiano, con sede legale in Via Franco Sacchetti n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 06672120158 (di seguito, la "**Società Incorporante**" e, insieme alla Società Incorporanda, le "**Società Fuse**"), per mezzo della quale i consigli di amministrazione della Società Incorporante e della Società incorporanda intendono proporre la realizzazione di una fusione per incorporazione (di seguito, la "**Fusione**") ai sensi del Regolamento di recepimento della normativa della Comunità Europea (sulle Fusioni Transfrontaliere), Regolamento 2008, S.I. No. 157/2008, come successivamente modificato (la "**Normativa Irlandese**"), e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 108/2008 adottato in Italia in attuazione della Direttiva 2005/56/CE, come successivamente modificato (la "**Normativa Italiana**").
- 1.2. Per effetto della Fusione tutte le attività e le passività della Società Incorporanda (le "**Attività e Passività**") alla data di efficacia della Fusione (la "**Data di Efficacia**") saranno acquisite per effetto di legge dalla Società Incorporante e la Società Incorporanda cesserà di esistere.

## 2. Implicazioni legali ed economiche della Fusione

- 2.1. I consigli di amministrazione della Società Incorporata e della Società Incorporante hanno predisposto un progetto comune di fusione (il "**Progetto di Fusione**").
- 2.2. La Fusione verrà effettuata ai sensi della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e delle norme nazionali di recepimento della medesima, inclusa, in particolare, la Normativa Irlandese e le disposizioni della Normativa Italiana, e in aderenza al Progetto di Fusione.
- 2.3. La Fusione viene realizzata nel contesto di una riorganizzazione commerciale e societaria interna al gruppo di società possedute dalla Società Incorporante (il "**Gruppo**"), che è volta a semplificare l'assetto proprietario e la struttura societaria del Gruppo. L'obiettivo principale della Fusione è quello di perseguire una migliore e più efficiente organizzazione del Gruppo. Più precisamente:

La Fusione persegue principalmente l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative coinvolte, sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario, nonché di conseguire una maggiore integrazione delle attività delle due società.

Considerando che la Società Incorporante è l'unico azionista della Società Incorporanda la Fusione semplifica l'assetto proprietario e la struttura societaria del Gruppo Campari, permettendo di ottenere una più efficiente ed efficace gestione, attraverso la riduzione dei livelli decisionali e dei costi di gestione, nonché di perseguire una migliore integrazione del marchio Frangelico, di proprietà della Società Incorporanda, con gli altri marchi di proprietà della Società Incorporante.

Pertanto, gli effetti attesi della Fusione possono essere sintetizzati come segue:

- (a) riduzione dei costi di struttura;
- (b) razionalizzazione dei flussi finanziari; e
- (c) semplificazione della struttura societaria del gruppo.

2.4. Considerando che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda:

- la Fusione avverrà mediante annullamento di tutte le azioni della società incorporanda senza alcun aumento di capitale da parte della società incorporante,
- poiché non vi sarà alcun concambio, non si è reso necessario acquisire la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies del codice civile,
- ai sensi dell'art. 18 della Normativa Italiana e dell'art. 17 dello Statuto di Davide Campari-Milano S.p.A., trattandosi di fusione "semplificata", la Fusione verrà approvata, per la Società Incorporante, dal consiglio di amministrazione, salvo che, ai sensi dell'art. 2505 comma 3 del codice civile, i soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale potranno in ogni caso chiedere lo spostamento della competenza decisionale in capo all'assemblea straordinaria mediante domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione per l'iscrizione presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

2.5. Nonostante la Fusione rientri nell'ipotesi di fusione c.d. "semplificata", in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 della Normativa Italiana e al fine di recare un'informativa puntuale ai propri Soci e al mercato in generale sulle caratteristiche dell'operazione di Fusione, l'odierno consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. ha redatto la presente Relazione illustrativa della Fusione. Detta Relazione è predisposta in conformità all'art. 2501-quinquies del codice civile, all'art. 8 della Normativa Italiana e, poiché le azioni di Davide Campari-Milano S.p.A. sono quotate sul Mercato Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) e dell’Allegato 3A del detto Regolamento Emittenti.

- 2.6. Il Progetto di Fusione è redatto sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2017, rappresentate rispettivamente dal bilancio approvato dall’assemblea della Società Incorporanda, tenutasi in data 4 aprile 2018, e dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 regolarmente approvato approvato dall’assemblea della Società Incorporante in data 23 aprile 2018.
- 2.7. Il Progetto di Fusione sarà depositato presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2501-septies e 2505 del codice civile, durante i 30 giorni antecedenti la decisione in ordine alla Fusione saranno inoltre depositati presso la sede sociale: il Progetto di Fusione e la presente Relazione del consiglio di amministrazione; i bilanci degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante e gli ultimi due bilanci della Società Incorporanda, atteso che la stessa è stata costituita solo in data 1 giugno 2016, con le rispettive relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale, precisando che, come già anticipato, i bilanci relativi all’esercizio 2017 è previsto fungano da relative situazioni patrimoniali di riferimento in conformità all’art. 2501-quater, comma 2, del codice civile.
- 2.8. Il Progetto di Fusione, la presente Relazione ed ulteriore documentazione relativa alla Fusione verranno altresì messi a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima della riunione del consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. chiamato a deliberare in merito alla Fusione, tramite la piattaforma di informazioni finanziarie SDIR, ai sensi del combinato disposto dell’art 65 quinquies e dell’art. 70, comma 7, del Regolamento Emittenti.

#### 2.9. “Data di Efficacia”

Gli effetti giuridici civilistici della Fusione decorreranno dalla data del 1 dicembre 2018, ovvero qualora a tale data non risulti ancora iscritto l’Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove ha sede la Società Incorporante, la data di efficacia verrà determinata secondo i seguenti criteri: a) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, la fusione avrà efficacia dal giorno 15 del mese in corso, b) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la fusione avrà efficacia dall’ultimo giorno del mese in corso.

Quanto ai fini contabili e fiscali, la Fusione avrà invece efficacia a partire dal 1 gennaio dell’anno in corso alla data in cui acquisterà efficacia civilistica la Fusione.

- 2.10. Alla Data di Efficacia della Fusione, la Società Incorporante conserverà la propria attuale forma, denominazione sociale e sede statutaria. Non è prevista alcuna modifica dello statuto sociale di Davide Campari-Milano S.p.A. in dipendenza della Fusione.

### 3. Riflessi tributari sulle Società Partecipanti alla Fusione

#### 3.1. La neutralità fiscale

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 179 del Testo unico delle Imposte Dirette, DPR n. 917 del 1986, la fusione tra più società è fiscalmente neutrale e quindi non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

#### 3.2. Le differenze da Fusione

Eventuali differenze positive o negative che dovessero emergere in esito alla Fusione derivanti dalla differenza tra il valore della partecipazione in Sorfinn Limited (scritta nel bilancio della Società Incorporante Davide Campari-Milano S.p.A., e il patrimonio netto della Società Incorporata Sorfinn Limited, non concorrono a formare il reddito imponibile della Società Incorporante essendo fiscalmente non rilevanti ai fini dell'imposizione sui redditi.

### 4. Implicazioni della Fusione per Azionisti, Creditori e Dipendenti

#### 4.1. Le implicazioni della Fusione per gli azionisti saranno le seguenti:

Gli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. non avranno conseguenze dirette derivanti dalla realizzazione della Fusione. Infatti, per effetto della stessa non muterà in alcun modo la compagine sociale essendo la Società Incorporanda interamente posseduta dalla Società Incorporante, né si verificheranno i presupposti del diritto di recesso. Inoltre, non cambieranno in alcun modo per gli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. i diritti collegati allo status socii, né le modalità di esercizio degli stessi rimanendo la Società Incorporante anche successivamente all'efficacia della Fusione, soggetta alla legge italiana e quotata sul Mercato Azionario.

Alla data odierna non risulta l'esistenza di patti sociali aventi ad oggetto azioni della Società incorporante rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.

#### 4.2. Le implicazioni della Fusione per i creditori saranno le seguenti:

Per effetto della Fusione tutte le attività operative della Società Incorporanda saranno trasferite a e continuate dalla Società Incorporante e i creditori della Società Incorporanda diverranno creditori della Società Incorporante. I creditori potranno beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall'art. 2503 del Codice Civile, e dei diritti previsti dalla legge irlandese in tema di protezione dei creditori.

4.3. Le implicazioni della Fusione per i dipendenti saranno le seguenti.

La Società Incorporanda non ha dipendenti. La Fusione non è previsto abbia alcun impatto legale, economico o sociale sui dipendenti della Società Incorporante alla Data di Efficacia.

Posto che la Società Incorporanda non ha dipendenti, il Regolamento 23 della Normativa Irlandese non troverà applicazione alla fusione. Tuttavia, nel rispetto dell'articolo 8 della Normativa Italiana, la presente Relazione sulla Fusione sarà trasmessa ai Rappresentanti dei lavoratori di Davide Campari-Milano S.p.A. almeno trenta giorni prima dell'approvazione finale del Progetto di Fusione da parte del consiglio di amministrazione della Società Incorporante. L'articolo 19 della Normativa Italiana non è applicabile alla Fusione in quanto non ricorrono i relativi necessari presupposti.

La presente Relazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2018 e **SOTTOSCRITTA** in nome e per conto di **DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.** da



Paolo Marchesini

Amministratore Delegato

Copia conforme all'originale, registrato a MILANO 1  
il 01 agosto 2018 al N.27823 serie 1T, munito delle  
prescritte firme, rilasciato in carta libera per  
gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, 1 agosto 2018